

STATUTO “ OPN PARTECIPAZIONE E COGESTIONE”

(ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE)

ART.1- COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE “ OPN PARTECIPAZIONE E COGESTIONE”

E’ costituito l’Organismo Paritetico Nazionale “ Partecipazione e Cogestione” in sigla e in seguito denominato “O.P.N. Partecipazione e Cogestione”

-Associazione Datoriale Federazione e Piccole Imprese in sigla “F.M.P.I”

E

-L’Organizzazione sindacale confederale Confederazione Nazionale Lavoratori in sigla “C.NAL”.

ART.2- SEDE E DURATA

L’ O.P.N. Partecipazione e Cogestione ha la sede legale in Napoli al Centro Direzionale Isola e/7 e sede operativa in Avezzano (AQ) alla Via Luigi Vidimari 8.

L’Organismo ha durata illimitata salvo quanto previsto all’art. 20 del presente statuto.

ART.3- SOCI

Sono soci di “O.P.N.Partecipazione e Cogestione” le Organizzazioni Nazionali F.M.P.I E C.NAL in quota paritetica.

ART.4- SCOPI E FINALITA’

L’O.P.N. è una associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36,37 e capo III Titolo II Libro Primo del Codice Civile, con lo scopo di rivestire sul territorio nazionale, il ruolo di Organismo Paritetico dell’F.M.P.I ,per come definito dall’art. 51 del D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla rappresentanza, ai diritti di informazione, formazione ,consultazione e partecipazione da parte dei lavoratori e non persegue fini di lucro.

Costituita in disposizione dell’art. 2 comma 1 , lettera ee) del D.Lgs. 81/2008 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.106/09, nonché del D.M 07-05-1997 E 06-08-1997 e della Legge n. 92del 28-06-2012 smi, l’O.P.N. svolge la propria attività a favore degli associati e dei terzi per il raggiungimento dei seguenti scopi istituzionali e primari:

- Promozione della formazione per i componenti dell’organismo paritetico e per tutti gli attori della prevenzione;
- Indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- Elaborazione/valutazione di programmi di formazione per le figure dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro sulla base degli Accordi Stato-Regioni ai sensi del D.lgs.81/2008 s.m.i;
- Promozione/certificazione e coordinamento degli interventi formativi secondo quanto previsto dal D.L./08 e s.m.i e degli Accordi in Conferenza Unica Stato Regioni e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della UE, da enti pubblici e privati nazionali e territoriali;
- Valutazione delle proposte di normative comunitario e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al governo, al parlamento e alle altre amministrazioni nazionali competenti;
- Promozione delle Attività di Asseverazione per la adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all' art. 30, della quali gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività, che saranno svolte direttamente e/o avvalendosi di strutture esterne mediante convenzioni;
- Attività di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante il servizio degli RLST;
- Offrire il servizio degli RLST anche alle aziende non applicanti il CCNL aderendo all'Ente Bilaterale;
- Svolge e promuove attività di formazione, anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali di cui all'art.18 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 52 n.276, nonché imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
- Di effettuare le attività formative e di aggiornamento, direttamente o avvalendosi di strutture formative accreditate esprimere pareri di conformità sui piani formativi in materia di apprendistato nelle regioni d'Italia;
- Consentire alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di collaborazione degli organismi paritetici;
- Valorizzare l'attività dell'INAIL di garanzia della tutela del lavoratore attivando interventi di tutela essenziali quali la prevenzione, l'indennizzo, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo e sociale
- Promuovere la costituzione ed assicurare il coordinamento di strutture territoriali;
- Favorire un'efficace sistema di formazione orientato all'aggiornamento professionale anche mediante:



- Convenzione con le istituzioni ed enti competenti regionali per la realizzazione delle attività formative e/o azioni di supporto all'apprendistato;
- Collaborazione con Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
- Partecipare alle politiche nazionali e regionali alla individuazione dei fabbisogni formativi, alla progettazione ed attuazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- Sviluppare tutte le attività ed i relativi servizi volti a fornire le imprese e i lavoratori della migliore formazione e buone pratiche nel campo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; autocontrollo (HACCP)
-a tutela e in rappresentanza degli O.D.F (Organismi di formazione Accreditati nelle Regioni per l' Alta formazione Professionale e Continua e l'orientamento)
- Sviluppare collaborazione con enti/organismi certificati per il controllo e la certificazione di strumenti e macchinari ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppare mediante collaborazioni/convenzioni il sistema di certificazione ISO 9001-14001-45001-5001,37000,22000, SA 8000, UNI- ISO 16636;
- Svolgere attività strumentali per il raggiungimento degli obiettivi su menzionati, entro i limiti previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale;
- Formare e qualificare personale con specifiche competenze tecniche e professionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Effettuare, nei luoghi di lavoro, rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Provvedere alla raccolta di risorse finanziarie finalizzate agli scopi di cui sopra previste dai ccnl

ART.5 - LA RETE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

In attuazione degli art. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è costituita mediante registrazione dello statuto e atto costitutivo presso l' Agenzia delle Entrate territorialmente competente e organo direttivo operante secondo i dettami e regole dell' "O.P.N. Partecipazione e Cogestione" ovvero istituita (con verbale di attribuzione dei poteri e responsabilità di una commissione tecnica territoriale, anch'essa operante secondo i dettami e regole dell' "O.P.N. Partecipazione e Cogestione") una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La rete degli O.P.R. e O.P.P., in entrambi le modalità, costituita o istituita, non ha scopi di lucro. Tale rete può operare anche ai




fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Gli Organismi Paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:

- a) Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. Partecipazione e Cogestione
- b) Organismo Paritetico Regionale O.P.R. Partecipazione e Cogestione
- c) Organismo Paritetico Provinciale O.P.P. Partecipazione e Cogestione

Le Parti Sociali Costituenti l'O.P.N. dichiarano espressamente di assorbire e fare propria la rete territoriale già istituita degli Enti Bilaterali costituiti da F.M.P.I. e C.NA.L. ai quali O.P.N. è fortemente connesso.

ART.6- ATTIVITA' DELL'ORGANISMO PARITETICO

Per realizzare gli scopi e di cui all'art.4, l'OPN si avvale:

- Organismo Paritetico Nazionale O.P.N Partecipazione e Cogestione
- Organismo Paritetico Regionale O.P.R. Partecipazione e Cogestione
- Organismo Paritetico Provinciale O.P.P. Partecipazione e Cogestione
- Di soggetti pubblici e privati competenti in materia

L'O.P.N., nel campo dell'Orientamento e della Formazione Professionale potrà progettare, organizzare e gestire interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati anche con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo, in tutti i suoi aspetti, rivolti a:

- a. Giovani inoccupati o disoccupati nel settore, ivi compresi lavoratori immigrati;
- b. Giovani neo diplomati e neo laureati;
- c. Giovani titolari di contratti di apprendistato e d'inserimento;
- d. Imprenditori e operatori rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza;
- e. Personale (operai, impiegati e tecnici e quadri) dipendenti da imprese rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza;
- f. Manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- g. Lavoratori in lista di mobilità;
- h. Qualsiasi altra formazione prevista dalle normative vigenti e future

L'O.P.N. promuove, organizza ed attua l'attività di formazione specifica ed integrata per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a :

- a. Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b. Lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d'inserimento;



- c. Tecnici capi squadra, capi cantiere e preposti;
- d. Lavoratori occupati;
- e. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f. Coordinatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- h. Addetti alla conduzione e utilizzo di attrezzature;
- i. Promuove, altresì, iniziative dirette allo svolgimento di corsi di formazione per la figura del RLS D.lgs. 81/2008 e all'attuazione della normativa di riferimento.

L'O.P.N. promuove, altresì, iniziative dirette allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica nonché iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo sui temi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Promuove e implementa il Sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori per l'ottenimento dell'asseverazione e della adozione e della efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 , della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività in materia diretta e/o avvalendosi di strutture esterne mediante convenzioni

L'O.P.N., avvalendosi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro, esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure preventive e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici preparati.

L'O.P.N. svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art.51 del D.lgs.9-04-2008 n.81 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.106/09.

L'O.P.N. istituisce l'elenco nazionale degli RLST, e potrà avvalersi degli RLST, in accordo ove esistenti, con le strutture paritetiche che costituisce ai sensi del CCNL sottoscritti tra i soci fondatori dell'OPN e effettuare verifiche in materia di sicurezza sul territorio nazionale.

L'O.P.N. collabora, in funzione di norme di legge vigenti, con le aziende richiedenti sul miglioramento dei piani formativi per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di figure aziendali.

L'O.P.N., potrà svolgere le seguenti attività:

- Realizzare studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economico, sulla formazione e sulla sicurezza
- Organizzare stages, seminari, conferenze e dibattiti culturali;



- Promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense , giornali, riferiti all'orientamento e alla formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla ricerca e alla sperimentazione in materia di formazione e sicurezza;
- Sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazione in materia di sicurezza e qualità;
- Fornire consulenza alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

L'O.P.N. potrà svolgere ogni altra attività o funzione assegnata dalla normativa vigente o dai Contratti Collettivi di riferimento, compresa la promozione e la creazione di Fondi finalizzati al soddisfacimento ed adempimento di quanto negli stessi previsto.

L'O.P.N. potrà raccogliere e gestire le risorse finanziarie previste dal CCNL e dagli accordi Interconfederali, anche con la istituzione di comitati paritetici di gestione specifici i diversi comparti produttivi di competenza.

ART.7- ORGANI

Sono Organi dell'O.P.N.;

- l'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Paritetico;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei Conti;

Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziaria e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.

I nuovi Organi debbano essere designati dai soci di cui all'art. 3 del presente statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di componente deli Organi statuari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al terzultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente in giustificato per almeno tre riunioni consecutive.



In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell'art. 9.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1 , lettera d) D.lgs. 276/2003.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

ART. 8- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da dieci (10) rappresentanti legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art.1 del presente statuto o loro delegati di cui 5 designati dalla Associazione Datoriale F.M.P.I E 5 dall'organizzazione sindacale C.NA.L

Le delibere dell'Assemblea dei Soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati dall'art.10 commi 4 e 5 del presente statuto.

ART. 9- POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci:

- nomina ai sensi dell'art. 11 i componenti del Comitato Paritetico ed il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.13
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art.12;
- approva all'unanimità, su proposta del comitato paritetico, il regolamento dell'OPN;
- dispone all'unanimità le modifiche statutarie e regolamentari proposte dal Comitato Paritetico, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti;
- approva, su proposta del Comitato Paritetico, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali;
- delibera i compensi per tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisore dei Conti;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'OPN e ne nomina i liquidatori.

ART. 10- CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dal Presidente o , in caso d'impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e



comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezza lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, fax o email certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine della data, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Soci.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere convocati i Revisori dei Conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 11- COMITATO PARITETICO

Il Comitato Paritetico è composto da 6 (sei) componenti, designati dai soci fondatori di cui all'art.1, dei quali 3 dalla Associazione Datoriale F.M.P.I e dall'Organizzazione sindacale C.NA.L

Il Comitato Paritetico è presieduto dal Presidente dell'associazione, ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

I componenti del Comitato Paritetico sono nominato dall'Assemblea,

Il Comitato Paritetico:

- Predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- Propone all'Assemblea dei soci il regolamento dell'OPN e le eventuali modifiche da apportare allo statuto e al regolamento dell'OPN
- Propone all'Assemblea dei Soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'OPN e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- Definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art.5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri Organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
- Indirizza e coordina la gestione dell'O.P.N. assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'Organismo Paritetico;



- Approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l'organigramma dell'O.P.N. in base alle esigenze operative;
- Accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dall'art.7 del presente Statuto;
- Nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze.

Il Comitato Paritetico è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Comitato Paritetico può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.

In caso di ulteriore parità dei voti, la proposta viene ritirata.

ART. 12- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'OPN stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

La Presidenza:

- È composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei Soci alternativamente, nell'ambito del Comitato Paritetico, una volta tra i rappresentanti di F.M.P.I e la volta successiva tra i rappresentanti dell'Organizzazione sindacale dei lavoratori;
- Nomina il commissario per quegli Organismi Paritetici Territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista;
- Sovrintende al funzionamento dell'OPN, esercitando tutte le funzioni ad essa demandata da leggi, regolamenti e dal Comitato Paritetico;
- Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato Paritetico;.
- Convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;




In caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Comitato Paritetico, salvo rettifica dello stesso Comitato nella prima seduta successiva.

ART. 13- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisore dei Conti è composto da 3 componenti:

- 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente dell'O.P.N.;
- 1 designato da F.M.P.I.;
- 1 designato da C.NAL;

Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione di O.P.N., accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositando almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Comitato Paritetico e dell'Assemblea dei soci.

ART. 14- FINANZIAMENTO

In via ordinaria, l'O.P.N. è finanziato mediante i proventi derivanti dai versamenti dell'azienda nelle forme e termini stabiliti dagli accordi interconfederali e dalla Contrattazione Collettiva.

Da proventi derivanti da iniziative sociali e da ogni altro introito derivante da contributi pubblici e privati.

In via straordinaria, l'O.P.N. è finanziato con proventi derivanti da iniziative sociali e da ogni altro introito derivante da contributi pubblici e privati, con lasciti, donazioni, libertà e qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di O.P.N. da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di O.P.N.

ART. 15-RISORSE

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'O.P.N. Partecipazione e Cogestione si avvale delle risorse messe a disposizione dalle Parti Sociali Costituenti;

L'O.P.N. Partecipazione e Cogestione può utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali e/o partecipare a bandi e concorsi pubblici.



ART. 16- FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'O.P.N. Partecipazione e Cogestione sarà eventualmente costituito da risorse o finanziamenti provenienti anche da soggetti istituzionali, nonché dal complesso dei beni mobili acquistati con il Fondo comune.

ART. 17- ESERCIZIO SOCIALE

È fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci dell'O.P.N. entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'O.P.N. devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Ai fini della regolare e corretta gestione dell'O.P.N. potranno essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Comitato Paritetico.

ART. 18- SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'O.P.N. o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi dell'O.P.N. ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 19- REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente statuto O.P.N. si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Comitato Paritetico.

ART. 20- MODIFICA DELLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta su decisione delle Parti Sociali Costituenti firmatarie, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o a variazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito ai successivi rinnovi dell'Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 21- RINVIO ALLE LEGGI



Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute e quelle previste nei successivi regolamenti.

ART. 22- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dal presente statuto e regolamento la competenza è del Foro di Napoli.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Ruffini', with a long horizontal line extending to the right from the bottom of the signature.